



Acustica edilizia – Convertito in legge il D.L. 70

La Legge 12 luglio 2011 n° 106, pubblicata sulla G.U. n° 160 del 12 luglio 2011, ha convertito in legge il D.L. 13 maggio 2011 n° 70. Sono state confermate le prescrizioni del Decreto Legge.

Per quanto riguarda l'**acustica edilizia** in sostanza è indicato che:

*Nei comuni che hanno proceduto alla **classificazione acustica del territorio comunale**, per gli edifici **adibiti a civile abitazione**, ai fini del rilascio del permesso di costruire, **la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato** che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.*

Sull'argomento ANIT ribadisce quando già indicato nella VOCE ANIT del 20 giugno 2011

I tecnici che procederanno all'autocertificazione devono chiedersi:

- A quale "relazione acustica" si riferisce l'articolo? Clima acustico, impatto acustico o requisiti acustici passivi?
- Chi è il "tecnico abilitato"? Un tecnico competente in acustica ambientale o un qualsiasi tecnico che sta operando sulla pratica edilizia?

Non essendovi nella Legge specifiche indicazioni su questi aspetti si propongono di seguito alcune considerazioni.

In merito al tipo di "relazione acustica" se si considera che:

- una relazione di impatto acustico ha lo scopo di valutare in sintesi quanto una nuova "costruzione rumorosa" potrà disturbare i vicini "recettori sensibili"
- le relazioni di clima acustico servono in sostanza per determinare la "qualità acustica" dell'area dove verrà realizzata una nuova opera
- le relazioni di requisiti acustici passivi valutano se un immobile rispetta o meno le prescrizioni di isolamento dai rumori del DPCM 5-12-1997

Allora, ragionevolmente, l'articolo in questione **riguarda le sole relazioni di clima acustico**, le quali sono strettamente legate alla zonizzazione acustica del territorio comunale e alla protezione acustica dell'immobile rispetto ai rumori esterni.

La considerazione è avvalorata dal fatto che la nuova prescrizione dovrà essere aggiunta alla Legge 447 del 1995 in corrispondenza dell'articolo 8 dopo il comma 3. Tale comma tratta proprio le relazioni di clima acustico.

Per quanto riguarda la figura del "tecnico abilitato" la legge non specifica la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale. Sembra quindi che qualsiasi tecnico potrà realizzare questa autocertificazione.

Di fatto però riteniamo molto rischioso, per i tecnici, autocertificare quanto richiesto senza aver fatto misurazioni fonometriche, quindi il coinvolgimento di un tecnico competente in acustica ambientale diventa di fatto necessario.



ANIT pertanto indica di **continuare ad eseguire tutte le valutazioni di acustica prescritte dalla L. 447 del 1995** (clima, impatto, requisiti acustici). Tali relazioni infatti, oltre che certificare il rispetto degli attuali limiti di legge, sono necessarie per impostare in modo corretto il progetto architettonico degli edifici.

Per avere maggiori informazioni sulle relazioni di acustica e sul tecnico competente in acustica ambientale vai sul sito <http://www.anit.it/acustica.asp> ed entra nella sezione **DOMANDE FREQUENTI**

Di seguito si riporta il testo della Legge per le parti che riguardano l'acustica edilizia

Lo staff ANIT
18 luglio 2011

LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70
SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA

[...]

Art. 5

Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

[...]

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l' "autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

[...]

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".